

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del
Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e
sindacali di categoria della Provincia di
Grosseto

Prot. n. 18099

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 01 OTT. 2024

Oggetto: contribuzione APE – nuova misura **contributo minimo** per lavoratore a decorrere dalla denuncia di **competenza di Ottobre 2024**.

Con riferimento a quanto disposto dagli accordi sindacali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, la misura minima mensile per ciascun lavoratore della contribuzione a titolo di APE passa da Euro 49,00 a **Euro 52,00** con effetto dal **mese di ottobre 2024**.

Sulla base di quanto sin qui detto, facciamo un esempio in relazione alla verifica, in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati attraverso il M.U.T., del raggiungimento della soglia minima di contributo APE ed all'eventuale pagamento dell'integrazione al fine del raggiungimento della soglia minima APE.

Esempio - imponibile contributivo dell'operaio Mario Rossi pari a 1.000,00 euro.

$1.000,00 \times 3.04\%$ (attuale aliquota APE, stabilita dall'accordo sindacale provinciale del 15.02.2024)
= 30,40 euro (importo < 52 euro) dunque l'impresa dovrà pagare una integrazione utile al raggiungimento della soglia minima (52 euro) pari a **21,60 euro**.

Evidenziamo dunque che per i lavoratori per i quali non si dovesse raggiungere i 52 euro di contribuzione (minima) APE, verrà richiesta, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati, l'integrazione al contributo minimo mensile di 52 euro, sulla base della spiegazione sopra esposta.

Si evidenzia che la disposizione in questione (raggiungimento della soglia minima di 52 euro) non si applicherà laddove:

- il rapporto di lavoro sia stato instaurato successivamente al giorno 13 del mese;
- la cessazione del rapporto di lavoro sia antecedente il giorno 19 del mese;
- l'assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nel mese sia dovuta a cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre casse edili.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano i migliori saluti.

F.to Il Direttore
(Dott. A. Galli)